Civile Ord. Sez. 2 Num. 27250 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FEDERICO GUIDO
Data pubblicazione: 26/10/2018

ORDINANZA

sul ricorso 22430-2016 proposto da:

POZIELLO GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARENULA 21, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO DI BONITO, rappresentato e difeso dall'avvocato EMANUELE D'ALTERIO;

- ricorrente -

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

- intimato -

2018

2176

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2018 dal Consigliere GUIDO FEDERICO.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Esposizione del fatto

Con ricorso ex artt. 2 e 3 l. 89/2001, Poziello Giacomo adiva la Corte d'Appello di Roma per chiedere il riconoscimento di un equo indennizzo per la non ragionevole durata di un procedimento amministrativo, definito con sentenza di rigetto (n. 562/2012)del Consiglio di Stato del 2 febbraio 2012 , durato complessivamente 18 anni.

La Corte d'Appello di Roma, con decreto n. 1591/2016, statuiva l'inammissibilità del ricorso poiché tardivo: ad avviso della Corte, considerato che il ricorso era stato presentato il 24.2.2014, ad oltre due anni di distanza dal deposito della sentenza, doveva ritenersi "inverosimile" che il ricorrente, cui pure era stato inviato avviso di deposito della sentenza via *pec*, non avesse avuto notizia della decisione che lo riguardava in tempo utile per evitare la decadenza.

Avverso detto decreto propone ricorso Poziello Giacomo.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

Considerato in diritto

Con il *primo mezzo* il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 l. 89/2001, nonché degli artt. 136 c.p.c., 39 e 136 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. , per non avere la Corte territoriale rilevato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

l'invalidità della comunicazione della cancelleria mancante della prova di avvenuta notificazione.

Il motivo è fondato.

La Corte territoriale ha ritenuto la tardività del ricorso per equo indennizzo, sulla base del fatto che la sentenza del Consiglio di Stato che ha definito il procedimento presupposto risulta depositata il 2.2.2012 mentre il ricorso per equa riparazione è stato presentato il 24.2.2014 ed ha pertanto ritenuto "inverosimile" che il ricorrente medesimo non abbia avuto notizia della decisione che lo riguardava in prossimità del deposito e comunque in tempo utile per evitare la decadenza ex art. 4 l.89/2001.

La Corte ha inoltre ritenuto che, seppure risultava la mancata prova della consegna dell'avviso di pubblicazione della sentenza all'avv. Sarro, doveva ritenersi che l'avviso fosse stato consegnato al secondo difensore, "stante il tenore dell'attestazione di cancelleria in atti".

Conviene premettere che in tema di irragionevole durata del processo, il termine della domanda di riparazione, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001, decorre solo da quando la parte ha avuto (effettiva) conoscenza del provvedimento che definisce il giudizio presupposto (nella specie, solo dalla comunicazione e non dal deposito della sentenza di cassazione), valendo il principio per cui il decorso del termine di un atto presuppone che l'interessato conosca il "dies a quo". (Cass. 21294/2015).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur rilevando che mancava la prova dell'avvenuta consegna dell'avviso di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

deposito della sentenza, ha affermato la tardività del ricorso, ritenendo di poter comunque presumere l'avvenuta conoscenza della sentenza in capo all' odierno ricorrente.

Tale statuizione non è conforme a diritto.

Ed invero, avuto riguardo alle comunicazioni tramite Pec, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. 26773/2016).

Di conseguenza, perché la comunicazione via Pec ad opera della cancelleria possa dirsi perfezionata è necessario che essa sia corredata dall'attestazione di ricezione del procuratore, attestazione che nel caso di specie difettava, mentre l'unico elemento certo era costituito dall'attestazione della Segreteria del Consiglio di Sato, datata 4.2.2014 della mancata ricezione della comunicazione via PEC dell'avviso di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio presupposto.

Il ricorso va quindi accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, che provvederà alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassa ~~la sentenza~~ il decreto impugnato e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Cosí deciso in Roma, il 22 maggio 2018

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale